



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228-2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 – Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5963
<i>Proponente</i>	Strada dei Parchi S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Sottocommissione VIA n.325 del 5 agosto 2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO il decreto dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS), registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società Strada dei Parchi S.p.A. con nota prot. SDP/0005214/2021 del 18/03/2021, acquisita con prot. MATTM/29944 in data 22/03/2021, per il progetto “Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228-2012, art.1, c.183 Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 – Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante” da realizzarsi nel Comune di Tornimparte, Provincia di L'Aquila;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto, la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito del Ministero della transizione ecologica in data 30 marzo 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM/33279 del 30/03/2021 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione tecnica VIA/VAS) la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 18 /03/2021 ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

VISTA la nota n. SDP/0008883/2021 del 07/05/2021, acquisita con prot. n. MATTM/49854 dell'11/05/2021, con la quale la Società Strada dei Parchi S.p.A ha fornito documentazione integrativa volontaria relativa alla modifica della metodologia di demolizione;

VISTA la nota MATTM/54312 del 21/05/2021, con la quale questa Direzione Generale ha comunicato la pubblicazione sul sito internet istituzionale della sopracitata documentazione integrativa;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella categoria di modifica o estensione dei progetti elencati nell'allegato II bis della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che oggetto dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dalla Società Strada dei Parchi S.p.A sono gli “interventi di adeguamento ai sensi della legge 228-

2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 – Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante”;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-DEC-2018-0000367 del 27/09/2018 di esclusione dal procedimento di VIA degli interventi relativi all’adeguamento sismico di 13 viadotti subordinatamente alla presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (unica condizione ambientale contenuta nel provvedimento).

VISTA la Determina Direttoriale Prot. DVA-DEC_2019-366 di ottemperanza alla sopracitata citata condizione ambientale a seguito della presentazione, da parte di Strada dei Parchi del PUT redatto ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 9 del DPR 120/2017, in data 21 novembre 2019;

CONSIDERATE le osservazioni, espresse ai sensi dell’art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e .m.i., da parte del - Ministero delle Cultura (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - ABAP) con nota n.23033-P del 06/07/2021, acquisita dalla scrivente Direzione al prot MATTM con prot.74058 dell’8/7/2021;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS, n. 325 del 05 agosto 2021, e acquisito al prot. MATTM-88734 dell’11 agosto 2021, costituito da n.36 (trentasei) pagine, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 325 del 05 agosto 2021 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al fine di valutare se il progetto proposto determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 325 del 5 agosto 2021, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che:

- l’intervento in esame fa parte di un più articolato intervento di adeguamento antisismico di 13 viadotti tutti ricadenti nell’autostrada A24 di collegamento tra le città di Roma e Teramo;
- il progetto del viadotto Vaccarini, per quanto già escluso da assoggettabilità a VIA con Determina prot. DVA-DEC-2018-0000367 del 27/09/2018, è stato dal Proponente nuovamente sottoposto a procedura di assoggettabilità a VIA, stante le modifiche che lo stesso ha dovuto apportare al progetto per alla progettazione ai sensi delle NTC del 2018 per un valore di $V_n=100$ e, altresì, proposto un nuovo metodo di demolizione delle opere esistenti, che fa uso di micro-cariche, in luogo di tecniche di demolizione tradizionale, per come previsto nell’originario progetto;
- l’intervento in esame non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;
- l’esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata” (Cons. St. 5379/2020) che non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall’esecuzione degli interventi, bensì l’opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell’azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”;

- restano ferme tutte le verifiche e le autorizzazioni a carico del Proponente, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nella Determina prot. DVA-DEC-2018-0000367 del 27/09/2018 di esclusione dal procedimento di VIA degli interventi relativi all'adeguamento sismico di 13 viadotti e nel successivo Provvedimento Direttoriale Prot. DVA-DEC_2019-366 di ottemperanza della condizione ambientale relativa al PUT degli interventi stessi, all'interno dei quali ricadde quello di adeguamento del viadotto Vaccarini (VI069);

VISTA la nota prot. MATTM/90762 del 23/08/2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto “ Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228-2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 – Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante

DECRETA

Articolo 1 Esito valutazione

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 325 del 5 agosto 2021, della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, è determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “ Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228-2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 – Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante”, proposto dalla Società Strada dei Parchi S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, che non rappresentano un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”.

Articolo 2 Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 325 del 5 agosto 2021. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

2. Restano ferme tutte le verifiche e le autorizzazioni a carico del Proponente, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nella Determina prot. DVA-DEC-2018-0000367 del 27/09/2018 di esclusione dal procedimento di VIA degli interventi relativi all'adeguamento sismico di 13 viadotti e nel successivo Provvedimento Direttoriale Prot. DVA-DEC_2019-366 di ottemperanza della condizione ambientale relativa al PUT degli interventi stessi, all'interno dei quali ricadde quello di adeguamento del viadotto Vaccarini (VI069).

3. Devono essere altresì ottemperate le condizioni ambientali riportate nelle osservazioni espresse dal Ministero della cultura con nota n.23033-P del 06/07/2021, acquisita dalla scrivente Direzione al prot MATTM con prot.74058 del 8/7/2021.

La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nella nota stessa.

Articolo 3 Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, avvalendosi, laddove necessario, dei soggetti individuati dal medesimo comma 2 dell'art. 28 ed in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. L'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 3 è verificata dal Ministero della cultura.

3. Il suddetto Ministero della cultura provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora il soggetto di cui al comma 2 non provveda a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 4 Disposizioni Finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 325 del 5 agosto 2021 della Sottocommissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sarà comunicato alla Società Strada dei Parchi S.p.a., al Ministero della cultura e alla Regione Abruzzo la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Vicario del Direttore Generale

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)